



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
STAFF COMANDANTE/CAPO AREA
U.O. studi e fondi extracomunali
Tel. 091 - 6954267
p.e.: studipm@comune.palermo.it

Prot.n. 4333 /REGINT

Palermo, 05.03.2018

Il responsabile del procedimento: dott. Osvaldo Busi

Circolare n. 44 2018
Informativa
All'U.O. Coordinamento Strategico
LORO SEDE

Materia	Polizia Ambientale
	Rifiuti
Oggetto	Ordinanza n.02 del 28 febbraio 2018 del Presidente della Regione Siciliana- Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Reitera parziale ex art.191, comma 4, del d.lgs. n.152/2006 delle Ordinanze 14/Rif del 1 dicembre 2017 e 15/ Rif del 1 dicembre 2017. Disposizioni per l'incremento della Raccolta differenziata.

Il Presidente della Regione Siciliana con l'ordinanza n.2/2018, emessa ai sensi dell'art.191 del D.Lgs. n.152/06, stabilisce dal 1° marzo 2018 al 31 maggio 2018, il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti per garantire il corretto smaltimento dei rifiuti sul territorio della Regione siciliana, al fine di evitare l'insorgere di emergenze igienico- sanitarie, di ordine pubblico e sociale.

Il Presidente della Regione, vista la grave situazione igienico-sanitaria in caso di emergenza rifiuti, ritiene di segnalare che sono preposti alla verifica del rispetto dei provvedimenti di carattere ambientale, come ad esempio la presente ordinanza, gli **appartenenti al Corpo di Polizia Municipale**, gli Organi di Polizia, gli altri soggetti preposti al controllo del territorio, nonché tutti i soggetti cui è attribuita la competenza di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicati dall'art.13 della L. n.689/1981.

Tra le misure contenute nella ordinanza in oggetto l'art.4 prevede l'adozione di misure urgenti e straordinarie per incrementare la raccolta differenziata nel territorio della Regione, in particolare viene stabilito che ** tutti i Comuni dovranno avviare il 31 marzo 2018 specifici interventi riguardanti l'incremento delle percentuali di raccolta differenziata di specifiche tipologie di rifiuti facilmente intercettabili quali:*

- *raccolta della frazione organica e degli imballaggi in carta/cartone presso i mercati all'ingrosso, mercati settimanali e presso tutte le utenze domestiche.*



- **raccolta degli sfalci di potatura del verde pubblico e privato, con individuazione di apposita area del territorio comunale dedicata, controlli della Polizia Municipale e divieto espresso di smaltirli in discarica con controlli a campione anche in fase di conferimento da parte dei cittadini al servizio pubblico;**
- **raccolta dedicata per i rifiuti ingombranti e pericolosi, con particolare attenzione alla frazione del legno con divieto di conferimento in discarica e con controlli a campione anche in fase di conferimento da parte dei cittadini al servizio pubblico".**

Si allega ordinanza n. 2 del 2018 del Presidente della Regione Siciliana



IL COMANDANTE
Dott. G. Marchese

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Ordinanza n. 02/Rif del 28 febbraio 2018

Il Presidente della Regione

Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Reitera parziale ex art. 191 comma 4 del D. Lgs. 152/2006 delle Ordinanze 14/Rif del 1 dicembre 2017 e 15/Rif del 1 dicembre 2017. Disposizioni per l'incremento della Raccolta differenziata.

Premesso che:

- in data 28 febbraio 2018 scadrà il termine di validità delle Ordinanze n. 14/Rif del 1 dicembre 2017 e n. 15/Rif del 1 dicembre 2017 e che alla data della suddetta scadenza non risulta possibile il rientro in ordinario del ciclo integrato dei rifiuti per i motivi sotto indicati;
- che sul territorio della Regione Siciliana continua ad essere acclarata la situazione di *deficit* nell'impiantistica regionale, tra l'altro più volte manifestata anche al Governo nazionale, che si manifesta in una grave carenza di capacità di abbancamento in discarica indotta sostanzialmente dal basso livello di raccolta differenziata nei comuni della Regione;
- il Presidente della Regione Siciliana nel corso della seduta di Giunta del 29 dicembre 2017 ha relazionato sulla grave situazione di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani della Regione, rappresentando, in particolare, come la raccolta differenziata nell'isola abbia ancora percentuali molto basse specialmente nei grandi centri urbani e che le discariche regionali hanno capacità complessive che non possono garantire a lungo termine lo smaltimento dei rifiuti;
- nella medesima riunione di Giunta è stata approvata la relazione svolta dal Presidente della Regione Siciliana anche in relazione all'avvio dell'iter procedimentale al fine di investire il Governo Nazionale per una dichiarazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti;
- il Consiglio dei Ministri n. 69, tenutosi in data 8 febbraio 2018, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di criticità in atto nel territorio della Regione Siciliana nel settore dei rifiuti urbani;
- ad oggi non risultano emanate del Capo del Dipartimento della Protezione Civile consequenziali alla deliberazione del Consiglio dei Ministri n. 69 dell'8 febbraio 2018;
- la Regione Siciliana in questi mesi ha garantito il corretto pre-trattamento dei rifiuti prima del loro smaltimento in discarica nel rispetto della normativa europea;

Ordinanza n. 2/Rif/2018

Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Reitera parziale ex art. 191 comma 4 del D. Lgs. 152/2006 delle Ordinanze 14/Rif del 1 dicembre 2017 e 15/Rif del 1 dicembre 2017. Disposizioni per l'incremento della Raccolta differenziata.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a cursive flourish.

- la Regione ha avviato i lavori di realizzazione delle piattaforme integrate, TMB e discarica, di Enna-C.da Cozzo Vuturo e di Gela-C.da Timpazzo, la cui ultimazione è prevista, rispettivamente, entro il mese di aprile 2018 e di ottobre 2018 e a breve potrà avviare, agli esiti di un contenzioso giudiziario, anche i lavori per l'impianto di Messina, C.da Pace;
- le volumetrie di molte discariche, alcune di rilievo strategico, (Palermo-Bellolampo e Trapani) sono in esaurimento ed è, pertanto, necessario avviare tutte le azioni necessarie per prevenire l'insorgere di nuove emergenze sul territorio regionale;
- dai dati mensili in possesso della Regione risulta un progressivo incremento della raccolta differenziata pari al 15,40% come riportato nel rapporto ISPRA 2016, tuttavia ancora molto al di sotto dei valori medi nazionali;
- i grandi comuni della Sicilia appaiono in forte ritardo e con valori molto bassi di raccolta differenziata, mediamente al 10%; tali bassi valori derivano dalle modalità di raccolta ancora ferme al tipo stradale a cassonetto differenziato e/o non, mentre solo il 50% dei comuni procede con un sistema di raccolta più idoneo, di tipo domiciliare;
- all'entrata in vigore della L.R. n. 9/2010 erano costituite, ai sensi del D.Lgs. n.152/2006, n. 27 società d'ambito delle quali circa la metà gestivano direttamente il servizio con personale e mezzi propri e diverse parte di queste gli impianti;
- a seguito della L.R. n. 9/2010 i consorzi e le società di ambito sono stati posti in liquidazione, le competenze trasferite alle nuove SRR e le preesistenti gestioni sarebbero dovute cessare con l'avvio operativo delle SRR e dei nuovi gestori; tuttavia, a seguito di numerose leggi di proroga, la cessazione normativa delle gestioni è stata fissata per il 1 ottobre 2013;
- i comuni avrebbero dovuto costituire le SRR, redigere successivamente il Piano d'Ambito e la dotazione organica, procedere al passaggio dei beni del fondo di dotazione; dopo le approvazioni di rito, avrebbero quindi dovuto procedere all'affidamento dei servizi tramite società di scopo in house ovvero tramite affidamenti a operatori economici o con società miste;
- la Regione Siciliana si è attivata con tutti i possibili strumenti ordinari e straordinari per accelerare la costituzione delle SRR e affinché la transizione dalla gestione degli ATO a quella delle SRR prevista dalla L.R. n. 9/2010 verso il nuovo modello di gestione del ciclo integrato dei rifiuti avvenisse senza alcuna soluzione di continuità, anche per prevenire i rischi di una crisi socio economico ambientale che certamente potrebbe scaturire dalla interruzione del servizio;
- poiché i Comuni soci delle SRR non si erano attivati in tempo, così come previsto dalla L.R. n. 9/2010, l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, dai mesi successivi, ha affidato gli Enti locali e poi nominato circa 190 Commissari Straordinari nei comuni soci per l'approvazione degli atti costitutivi e degli statuti delle SRR;
- i suddetti provvedimenti, nonostante i vistosi rallentamenti a causa dei ricorsi proposti al TAR da parte di alcuni comuni, hanno consentito l'adesione alle SRR di tutti i comuni dell'isola e la successiva costituzione delle stesse;
- tuttavia, al 30 settembre 2013, erano costituite dai comuni solo 10 SRR su 18, pochissime avevano redatto ed approvato i Piani di Ambito e nessuna aveva completato gli adempimenti previsti dalla L.R. n. 9/2010;
- molte società d'Ambito alla predetta data del 30 settembre 2013 gestivano direttamente il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e l'impiantistica senza che i comuni soci avessero trasferito le competenze alle nuove SRR;
- la legge regionale n. 3/2013 ha fissato al 30 settembre 2013 la cessazione delle gestioni in atto a cura dei soggetti già deputati, con conseguente divieto dei liquidatori di compiere atti di gestione;

Ordinanza n. 2/Rif/2018

Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Reitera parziale ex art. 191 comma 4 del D. Lgs. 152/2006 delle Ordinanze 14/Rif del 1 dicembre 2017 e 15/Rif del 1 dicembre 2017. Disposizioni per l'incremento della Raccolta differenziata.

- al fine di assicurare l'attuazione della legge e, in particolare, di assicurare e non interrompere il servizio svolto direttamente dalle società d'ambito, il Presidente della Regione dal 1 ottobre 2013 ha nominato diversi commissari straordinari nel territorio delle precedenti ATO e poi nelle SRR;
- ad oggi le SRR non hanno adempiuto completamente ai compiti e alle funzioni previsti dalla legge regionale n. 9/2010, né in particolare a quelli di cui all'art. 14 comma 1 e ciò pregiudica l'avvio di un sistema di raccolta e di gestione integrata dei rifiuti efficiente;
- in determinati territori, pur essendo operative le SRR, le stesse non riescono a garantire il servizio di raccolta e di conferimento in discarica dei rifiuti, né con affidamenti in house né con appalti a terzi, né tantomeno, con le società di scopo previste dalla legge e con soggetti terzi, la gestione degli impianti;
- diversi comuni in forma singola ed associata (ARO), nonostante i piani approvati dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti o, comunque, resi efficaci ai sensi dell'Ordinanza 2/Rif 2017, non riescono a garantire, con le forme ordinarie, il servizio né alcuni dei suddetti enti, ai sensi e per gli effetti della L.R. n.3 /2013, hanno attivato la gara all'UREGA;

Visti:

- lo Statuto della Regione Siciliana;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 ed in particolare l'articolo 107 "funzioni mantenute dallo Stato" e 108 "funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali" del rubricato "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59";
- il D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relative alle discariche di rifiuti";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare la parte prima contenente i principi inderogabili in materia di norme ambientali, e la parte quarta concernente la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati;
- la Legge Regionale 8 aprile 2010 n. 9 rubricata "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- la legge n. 124/2015 recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- il decreto ministeriale 27 settembre 2010 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica..." e successivo DM 24 giugno 2015;
- il Titolo III bis *Autorizzazione Integrata Ambientale* del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con particolare riferimento ai seguenti articoli: 29 bis (Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili), 29 *sexies*(Autorizzazione Integrata Ambientale) e 29 *nonies*(Modifica degli impianti o variazione del gestore);
- il comma 1 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, il quale prevede che "(..) qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme

Ordinanza n. 2/Rif/2018

Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Reitera parziale ex art. 191 comma 4 del D. Lgs. 152/2006 delle Ordinanze 14/Rif del 1 dicembre 2017 e 15/Rif del 1 dicembre 2017. Disposizioni per l'incremento della Raccolta differenziata.

di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente";

- il comma 2 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 il quale dispone che "(...) il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini";
- il comma 3 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 che testualmente recita: "Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali";
- il comma 4 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 il quale dispone che le ordinanze contingibili ed urgenti (...) di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini";
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 325 del 3 ottobre 2016 con la quale il Governo regionale ha proceduto all'apprezzamento del "Piano stralcio per la realizzazione degli impianti di valorizzazione energetica della frazione residuale secca dei rifiuti urbani indifferenziati";

Considerato che:

- sul Piano Regionale per la gestione dei rifiuti in Sicilia, approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2 dell'OPCM n. 3887/2010, con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB-DEC-2012-0000125 del 11 luglio 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2012, è stato emesso il decreto n. 100/2015 di approvazione VIA-VAS dell'Autorità Competente - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Ministro dei Beni Culturali;
- il Piano Regionale per la gestione dei rifiuti in Sicilia è stato oggetto di adeguamento alle prescrizioni imposte congiuntamente dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare e dal Ministero dei beni culturali ed ambientali, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 2 del 18 gennaio 2016 e anche ai fini dell'ottemperanza alla diffida della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 Agosto 2015;
- la realizzazione di una strategia pianificatrice pienamente compiuta ed efficace e come tale in grado di implementare il reale fabbisogno impiantistico nel contesto socio-economico locale, non possa che discendere dalla completa attuazione delle previsioni e degli indirizzi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e dalla organizzazione del servizio integrato dei rifiuti sulla base di ambiti ottimali tendenzialmente di livello ultraprovinciale, in modo da garantire le opportune economie di scala nella gestione dei rifiuti, e sulla base di una programmazione d'ambito da parte delle relative Autorità, superando la frammentazione del servizio in conformità alla normativa statale;

Visti:

- l'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 5/Rif del 7 giugno 2016 emanata d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 26/Rif del 1° dicembre 2016 emanata d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Ordinanza n. 2/Rif/2018

Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Reitera parziale ex art. 191 comma 4 del D. Lgs. 152/2006 delle Ordinanze 14/Rif del 1 dicembre 2017 e 15/Rif del 1 dicembre 2017. Disposizioni per l'incremento della Raccolta differenziata.

- l'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 4/Rif del 1° giugno 2017 emanata d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Considerato che è stato istituito un tavolo tecnico con Decreto n. 1 del 23 dicembre 2016 dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per l'esame delle procedure di biostabilizzazione dei rifiuti che ha consentito di procedere al monitoraggio dei processi di biostabilizzazione con l'attività di coordinamento dell'ARPA Sicilia;

Visti:

- l'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 13/Rif del 1° dicembre 2017 emanata d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 14/Rif del 1° dicembre 2017;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 15/Rif del 1° dicembre 2017;
- la nota prot. n. 7585 del 21 febbraio 2018 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha richiesto ad ARPA Sicilia e alle ASP Provinciali l'emissione dei pareri tecnico-sanitari ex art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 al fine di poter reiterare gli effetti dell'Ordinanza n. 14/Rif emanata dal Presidente della Regione Siciliana;

Considerato che la straordinarietà del sistema regionale della gestione dei rifiuti riguarda sia il sistema di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti che l'impiantistica regionale;

Visti:

- la circolare ministeriale del 14 dicembre 2017 per l'applicazione dell'art. 6 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 27 settembre 2010 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005);
- la nota prot. n. 765 del 17 gennaio 2018 della Direzione Generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che segnala alla Regione Siciliana che per gli impianti mobili di cui al comma 15 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, le Ordinanze contingibili ex art. 191, non potranno essere reiterate oltre il 31 maggio 2018;
- la nota prot. n. 7754 del 22 febbraio 2018 con la quale si è sollecitato, a seguito del tavolo tecnico del 31 gennaio 2018 (convocato dopo la ricezione della predetta nota della Direzione Generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 765 del 17 gennaio 2018), l'Amministratore della EcoAmbiente Italia s.r.l., gestore degli impianti mobili presso la discarica di C.da Bellolampo di Palermo, ad avviare con immediatezza le procedure di autorizzazione nei tempi e nelle modalità previste per gli impianti mobili dal D.Lgs. 152/2006, e di *"dare riscontro formale a quanto concordato, al fine di evitare qualsiasi ipotesi di sospensione dell'attività di abbancamento dei rifiuti"*;
- la nota prot. n. 7752 del 22 febbraio 2018 con la quale si è sollecitato, a seguito del tavolo tecnico del 31 gennaio 2018 di cui sopra, l'Amministratore Unico della Trapani Servizi S.p.A., gestore della discarica di C.da Borraanea di Trapani, ad avviare con immediatezza le procedure di autorizzazione nei tempi e nelle modalità previste per gli impianti mobili dal D.Lgs. 152/2006 e di *"dare riscontro formale a quanto concordato, al fine di evitare qualsiasi ipotesi di sospensione dell'attività di abbancamento dei rifiuti"*;
- la nota prot. n. 7751 del 22 febbraio 2018 con la quale si è sollecitata, a seguito del tavolo tecnico del 31 gennaio 2018 di cui sopra, la R.A.P.-Risorse Ambiente Palermo, gestore della discarica di C.da Bellolampo di Palermo, ad avviare con immediatezza le procedure di autorizzazione nei tempi e nelle modalità previste per gli impianti mobili dal D.Lgs. 152/2006, e di *"dare riscontro formale a*

Ordinanza n. 2/Rif/2018

Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Reiterazione parziale ex art. 191 comma 4 del D. Lgs. 152/2006 delle Ordinanze 14/Rif del 1 dicembre 2017 e 15/Rif del 1 dicembre 2017. Disposizioni per l'incremento della Raccolta differenziata.

quanto concordato, al fine di evitare qualsiasi ipotesi di sospensione dell'attività di abbancamento dei rifiuti";

- la nota prot. n. 6447 del 13 febbraio 2018 con la quale si è sollecitata, a seguito del tavolo tecnico del 31 gennaio 2018 di cui sopra, la Catanzaro Costruzioni s.r.l., gestore della discarica di C.da Materano in Siculiana, ad avviare con immediatezza le procedure di autorizzazione nei tempi e nelle modalità previste dal D.Lgs. 152/2006;

Visti:

- l'art. 3 *bis* del D.Lgs. n. 152/2006 ove si legge che i principi generali della Parte I del Testo Unico Ambientale si conformano al rispetto non solo dell'ordinamento, ma anche del diritto comunitario, vincolando così l'adozione di ogni atto e/o provvedimento previsto dal medesimo testo unico;
- l'art. 3 *quinqües* del D.Lgs. n. 152/2006 ove si richiamano i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione tra enti al fine di assicurare omogenea tutela all'ambiente;

Considerato che prima di essere avviati a smaltimento i rifiuti indifferenziati devono essere sottoposti a trattamento negli impianti di TMB già esistenti e autorizzati o in altri impianti da individuare e autorizzare;

Visti:

- la direttiva 2008/98/UE che stabilisce *"gli Stati membri hanno l'obbligo, per quanto riguarda i rifiuti da sottoporre a trattamento, di prendere le misure necessarie affinché solo i rifiuti già trattati vengano collocati a discarica"* e che, come chiarito dalla Commissione nel parere motivato prot. 9026 del 1/06/2012, inviato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2011/4021, *"il trattamento dei rifiuti destinati a discarica deve consistere in processi che, oltre a modificare le caratteristiche dei rifiuti allo scopo di ridurre il volume o la natura pericolosa e di facilitarne il trasporto o favorirne il recupero, abbiano altresì l'effetto (art. 1-Direttiva 1999/31/CE) di evitare o ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente nonché i rischi per la salute umana"* e ancora *"...un trattamento che consiste nella mera compressione e/o triturazione di rifiuti indifferenziati da destinare a discarica, e che non includa un'adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e una qualche forma di stabilizzazione della frazione organica dei rifiuti stessi, non è tale da evitare o ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente e i rischi sulla salute umana..."*;
- l'articolo 16 della direttiva 2008/98/CE che impone ad ogni Stato membro di adottare le misure appropriate per la creazione di una rete integrata ed adeguata di impianti di gestione dei rifiuti che tenga conto delle migliori tecniche disponibili e che limiti, per quanto possibile, la movimentazione degli stessi, al fine di scongiurare le ripercussioni negative sulla salute e sull'ambiente ad essi connesse, nonché risparmiare risorse, favorendo lo smaltimento dei rifiuti o il loro recupero *"in uno degli impianti appropriati più vicini, al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute pubblica"*;
- l'articolo 178 del D.Lgs. 152/2006 che detta i principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica nella gestione dei rifiuti;
- l'articolo 182-*bis* D.Lgs. 152/2006 che prevede che lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati avvengano in conformità ai principi di autosufficienza e di prossimità con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di permettere lo smaltimento e il recupero in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta in modo da ridurre i movimenti dei rifiuti stessi;

Considerato che l'attuazione delle operazioni di smaltimento presso le discariche attualmente in esercizio, secondo modalità che garantiscono un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente,

Ordinanza n. 2/Rif/2018

Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Reiterazione parziale ex art. 191 comma 4 del D. Lgs. 152/2006 delle Ordinanze 14/Rif del 1 dicembre 2017 e 15/Rif del 1 dicembre 2017. Disposizioni per l'incremento della Raccolta differenziata.

rappresenta una soluzione necessaria ed urgente proprio a tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

Visti:

- il parere rilasciato da ARPA Sicilia, trasmesso con nota prot. n. 10310 del 28.02.2018 che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e a cui si fa espresso rinvio per le prescrizioni inerenti i singoli impianti;
- il parere trasmesso dalla ASP di Catania con nota prot. n. 25161/DP del 23 febbraio 2018, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, cui si fa espresso rinvio per le condizioni espresse;
- Visto il parere trasmesso dalla ASP di Palermo con nota prot. n. 539 del 26 febbraio 2018, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, cui si fa espresso rinvio per le condizioni espresse;
- Visto il parere trasmesso dalla ASP di Agrigento con nota prot. n. 02(M) del 23 febbraio 2018, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, cui si fa espresso rinvio per le condizioni espresse;
- Visto il parere dalla ASP di Ragusa assunto al prot. n. 8340 del 27 febbraio 2018, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, cui si fa espresso rinvio per le condizioni espresse;

Visto lo stato della gestione ciclo dei rifiuti, così come è emerso dalle riunioni, tenutesi presso il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, nei mesi di gennaio e febbraio c.a., nonché dalle schede/relazioni presentate dalle stesse società di regolamentazione;

Viste le persistenti criticità in relazione alla continuità del servizio che ad oggi è garantito dall'intervento commissariale nelle seguenti SRR o, comunque, in alcuni comuni soci delle stesse: SRR Agrigento Provincia Est, SRR Agrigento Provincia Ovest, SRR Enna Provincia, SRR Palermo Area Metropolitana, SRR Palermo Est, SRR Messina Area Metropolitana, SRR Ragusa Provincia;

Considerato che:

- si rende necessario porre in essere ogni azione utile per consentire il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti nel territorio regionale;
- dal quadro complessivo, oltre ad emergere talune criticità nell'avvio operativo di quasi tutte le SRR, si registrano ancora vuoti gestionali che fino ad oggi sono stati colmati dall'intervento dei Commissari Straordinari, nominati, da ultimo, ai sensi e per gli effetti del Decreto Presidenziale n. 526/2017 e s.m.i. scongiurando l'interruzione di pubblico servizio;
- risulta necessario nella SRR "Caltanissetta Provincia Sud" disporre l'immediata ricostituzione degli organi societari, anche in ottemperanza alla Sentenza del TAR Palermo n. 252 del 29 gennaio 2018 comunicata dall'Avvocatura dello Stato di Palermo in data 27 febbraio 2018, ed assunta al prot. generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti al n. 8380 del 28.02.2018, che comunque sarà sottoposta al vaglio dell'Amministrazione Regionale per ogni valutazione sull'eventuale impugnazione della stessa;
- risulta, parimenti, necessario disporre l'immediata ricostituzione degli organi societari nella SRR Ragusa Provincia, nella SRR Trapani Provincia Sud, nella SRR Palermo Area Metropolitana, nella SRR Palermo Provincia Est e nella SRR Palermo Provincia Ovest concedendo, però, un termine meno stringente per la predetta ricostituzione al fine di far proseguire le attività di cui all'art.1, comma 2, dell'Ordinanza 15/Rif del 1 dicembre 2017;

Ordinanza n. 2/Rif/2018

Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Reitero parziale ex art. 191 comma 4 del D. Lgs. 152/2006 delle Ordinanze 14/Rif del 1 dicembre 2017 e 15/Rif del 1 dicembre 2017. Disposizioni per l'incremento della Raccolta differenziata.

Ritenuta comunque necessaria e imprescindibile, al fine di evitare qualsiasi forma di insorgenza ambientale e igienico-sanitaria, la permanenza di alcuni Commissari Straordinari, nominati con Decreto Presidenziale n. 526/2017, per il periodo necessario e, comunque, non oltre il termine di durata della presente Ordinanza per i compiti riportati nei seguenti articoli del D.P. n. 526/2017: art. 1, comma 2 (SRR Messina Area Metropolitana), art. 3, comma 2 (SRR Ragusa Provincia), art. 4, comma 2 (SRR Palermo Area Metropolitana), art. 14, comma 2 (SRR Agrigento Provincia Est), art. 15, comma 2 (SRR Agrigento Provincia Ovest), art. 17, comma 2 (SRR Palermo Provincia Est) del Decreto Presidenziale n. 526/2017, nonché art. 1 comma 2 (SRR Enna Provincia) del D.P. n. 511/2018;

Ritenuta imprescindibile ed improcrastinabile, in ossequio ai principi di precauzione, prevenzione, sussidiarietà, proporzionalità e cooperazione, la necessità, non potendo altrimenti provvedere, di ricorrere all'emanazione, per un periodo determinato, di una ordinanza contingibile ed urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006, che consenta l'attuazione in deroga, alle normative vigenti (nei termini che verranno di seguito specificati), dei provvedimenti intrapresi e necessari a garantire la gestione del sistema dei rifiuti nell'intero territorio regionale;

Ritenuto assolutamente necessario adottare tutti gli strumenti utili ai fini di un significativo incremento dell'attuale percentuale di raccolta differenziata;

Considerato, altresì, che risulta necessario che i Sindaci presentino un crono programma dettagliato sulle misure da attivare immediatamente al fine di incrementare le percentuali di raccolta differenziata secondo quanto disposto dalla normativa vigente;

Visti gli obiettivi di R.D. fissati dall'art. 205 del D. Lgs. n. 152/2006 e dalla L.R. n. 9/2010;

Considerato che:

- l'ordinamento giuridico vigente ed in particolare la legge 24.11.1981 n. 689 e l'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000, consente di applicare sanzioni amministrative pecuniarie ai soggetti che si rendono responsabili di violazioni degli obblighi imposti dai Comuni, salvo che la condotta contestata non integri maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, per cui trovano applicazione specifiche disposizioni di legge;
- l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo ad opera di qualsivoglia soggetto resta vietato ai sensi dell'art. 674 c.p., e degli artt. 192 e 255 del D.Lgs. n.152/2006 e sanzionato secondo le modalità ivi previste;

Ritenuto opportuno segnalare, vista la grave situazione igienico-sanitaria in caso di emergenza rifiuti, che sono preposti alla verifica del rispetto dei provvedimenti di carattere ambientale, come ad esempio la presente ordinanza, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, gli Organi di Polizia, gli altri soggetti preposti al controllo del territorio, nonché tutti i soggetti cui è attribuita la competenza di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicati dall'art.13 della Legge n.689/81;

Rilevato che le deroghe previste dal presente provvedimento, con le iniziative in corso di esecuzione, ovvero in previsione di attuazione nel piano stralcio sopra specificato, appaiono imposte dall'eccezionale ed urgente necessità di scongiurare compromissione della salute umana e dell'ambiente, precludendosi la possibilità di provvedere altrimenti;

Considerato che è essenziale procedere ad una reiteratione parziale, con modificazioni, degli effetti di cui alle ordinanze nn. 14 e 15/Rif del 1 dicembre 2017 e a emanare disposizioni per l'incremento della raccolta differenziata al fine di evitare che possa determinarsi una interruzione del pubblico servizio e conseguenti criticità igienico-sanitarie;

Ordinanza n. 2/Rif/2018

Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Reiteratione parziale ex art. 191 comma 4 del D. Lgs. 152/2006 delle Ordinanze 14/Rif del 1 dicembre 2017 e 15/Rif del 1 dicembre 2017. Disposizioni per l'incremento della Raccolta differenziata.

Considerato che allo stato non si può provvedere altrimenti,

ORDINA

Articolo 1

(Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti per garantire il corretto smaltimento dei rifiuti sul territorio regionale – reitera parziale dell'O.P.R.S. n.14/Rif/2017)

- 1) Nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 per le motivazioni di cui in premessa - per il periodo **dal 1° marzo 2018 sino al 31 maggio 2018** - il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti, reiterando, parzialmente, l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 14/Rif dell'1 dicembre 2017 al fine di evitare l'insorgere di emergenze igienico-sanitarie, di ordine pubblico e sociale nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere dell'ARPA Sicilia trasmesso con nota prot. n. 10310 del 28 febbraio 2018 e delle ASP competenti per territorio come richiamati in precedenza ed in particolare la reitera degli effetti di cui alle seguenti ordinanze che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - a) Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. **10/Rif del 20 luglio 2016** "*Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Piano di autorizzazione impianto di biostabilizzazione*" (Gestore: **Catanzaro Costruzioni s.r.l.**);
 - b) Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. **15/Rif del 29 luglio 2016** "*Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Piano di autorizzazione impianto mobile di tritovagliatura dei rifiuti urbani indifferenziati e successiva biostabilizzazione della frazione organica. Reiterazione con integrazioni della ordinanza n. 8/Rif del 15 luglio 2016*" (Gestore: **Ecoambiente Italia s.r.l.**);
 - c) Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. **18/Rif del 4 agosto 2016** "*Piano straordinario di aumento del potenziale del trattamento meccanico del trito vagliatore autorizzato in forza della ordinanza n. 10/Rif del 20 luglio 2016. Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti*" (Gestore: **Catanzaro Costruzioni s.r.l.**);
 - d) Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. **21/Rif del 31 agosto 2016** "*Piano straordinario di aumento del potenziale del trattamento di biostabilizzazione dei rifiuti urbani indifferenziati già autorizzato in forza della ordinanza n. 10/Rif del 20 luglio 2016. Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti*" (Gestore: **Catanzaro Costruzioni s.r.l.**);
 - e) Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. **22/Rif del 30 settembre 2016** "*Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Reiterazione art. 10 della Ordinanza n. 5/Rif del 7 giugno 2016 e ordinanza n. 14/Rif del 28 luglio 2016*" (Gestore: **Trapani Servizi s.p.a.**);
 - f) Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. **25/Rif del 8 novembre 2016** "*Piano di autorizzazione straordinario in emergenza della campagna di un impianto mobile per la*

Ordinanza n. 2/Rif/2018

Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Reiterazione parziale ex art. 191 comma 4 del D. Lgs. 152/2006 delle Ordinanze 14/Rif del 1 dicembre 2017 e 15/Rif del 1 dicembre 2017. Disposizioni per l'incremento della Raccolta differenziata.



triturazione dei rifiuti urbani indifferenziati (codice CER 200301). Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Integrazione ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 15/Rif del 29 luglio 2016” (Gestore: Ecoambiente Italia s.r.l.);

- g) Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. **29/Rif del 21 dicembre 2016** “*Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Integrazione ordinanza n. 10/Rif/2016 e n. 21/Rif/2016 reiterate con ordinanza n. 26/Rif/2016. Modifiche ed integrazioni alla ordinanza n. 19/Rif/2016” (Gestore: Catanzaro Costruzioni s.r.l.);*
- h) Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. **11/Rif del 29 settembre 2017** “*Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Autorizzazione temporanea all’esercizio dell’impianto di pretrattamento sito presso la discarica in località “Cava dei Modicani” – Ragusa” (Gestore: ATO Ragusa Ambiente S.p.A.);*
- 2) I Soggetti gestori Catanzaro Costruzioni s.r.l, Ecoambiente Italia s.r.l., RAP s.p.a., Trapani Servizi s.p.a. devono immediatamente definire gli adempimenti necessari al superamento del ricorso all’art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 nella considerazione che le rispettive Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n. 10/Rif/2016, 18/Rif/2016 e 21/Rif/2016, 15/Rif/2016 e 25/Rif/2016, 17/Rif/2016 e 20/Rif/2016, 22/Rif/2016 non possono essere reiterate oltre la data del 31.05.2018, giusta nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0000765 del 17.01.2018.

Articolo 2

(Avvio operativo delle Società di Regolamentazione dei Rifiuti – Rientro in Ordinario – reitera parziale e con modifiche dell’O.P.R.S. n.15/Rif/2017)

- 1) Nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, ai sensi dell’art. 191, comma 4 del D.Lgs. 152/2006, per le motivazioni di cui in premessa, per il periodo **dal 1° marzo 2018 sino al 31 maggio 2018**, al fine di evitare l’insorgere di emergenze igienico-sanitarie, di ordine pubblico e sociale e, soprattutto, nel rispetto dei principi costituzionali di riparto delle competenze tra regione ed enti locali e del principio di leale collaborazione fra enti, la reitera parziale e con modifiche della speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana e gli effetti dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 15/Rif dell’1 dicembre 2017 al fine di consentire l’immediata attuazione del modello di gestione integrata dei rifiuti di cui alla legge regionale n. 9/2010, superare le inadempienze degli enti locali ai fini dell’avvio delle strutture d’ambito e preservare i territori comunali da vuoti organizzativi e gestionali del sistema dei rifiuti che determinano crisi igienico-sanitarie;
- 2) Il commissario Straordinario nominato nella SRR “*Caltanissetta Provincia Sud*” cessa l’attività di cui all’art. 6 del Decreto Presidenziale n. 526/2017 e il mandato di Legale rappresentante entro e non oltre il **31 marzo 2018**. Inderogabilmente, entro la predetta data il Commissario Straordinario dovrà provvedere agli adempimenti funzionali necessari alla ricostituzione degli organi fatti decadere.
- 3) I commissari Straordinari nominati nelle Società di Regolamentazione Rifiuti “*Ragusa Provincia*”, “*Palermo Area Metropolitana*”, “*Palermo Provincia Est*”, “*Palermo Provincia Ovest*” e “*Trapani Provincia Sud*” proseguono le attività di cui all’art. 1, comma 2 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 15/Rif dell’1 dicembre 2017 e cessano il mandato di Legale rappresentante della rispettiva SRR entro e non oltre il **31 maggio 2018**. Inderogabilmente, entro la predetta data il Commissario Straordinario dovrà provvedere agli adempimenti funzionali necessari alla

Ordinanza n. 2/Rif/2018

Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Reiterazione parziale ex art. 191 comma 4 del D. Lgs. 152/2006 delle Ordinanze 14/Rif del 1 dicembre 2017 e 15/Rif del 1 dicembre 2017. Disposizioni per l’incremento della Raccolta differenziata.

ricostituzione degli organi fatti decadere. I Commissari Straordinari nominati nelle SRR "Ragusa Provincia", "Palermo Area Metropolitana" e "Palermo Provincia Est" proseguono, ai sensi degli artt. 3, comma 2, art. 4 comma 2 e art. 17 comma 2 del Decreto Presidenziale n.526/2017, a garantire la continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui al successivo art. 3 comma 1 nei modi e nei termini ivi previsti.

- 4) Il Commissario Straordinario della S.R.R. "Messina Isole Eolie" che ha concluso il mandato deve predisporre tutti gli atti per la cessazione dell'incarico entro il 15 marzo 2018.
- 5) Il Servizio 5 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, previa attività istruttoria, dovrà, entro il 31 marzo 2018, provvedere all'avvio del procedimento di diffida nei confronti:
 - a. di tutte le SRR che non hanno adempiuto ai compiti e alle funzioni di cui all'art. 14 comma 1, lett. b), c), d) della L.R. 9/2010;
 - b. degli Enti Locali che, pur avendo avuto approvato dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in forma singola o associata, il Piano di intervento ai sensi della Legge regionale n. 3/2013 o, comunque, resosi efficace ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2/Rif del 2 febbraio 2017, non hanno ancora avviato le procedure di gara presso le UREGA territoriali.
- 6) L'Assessore regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, previa attività istruttoria, dovrà, entro il 31 marzo 2018, provvedere all'avvio del procedimento di diffida nei confronti degli Enti locali che hanno violato gli adempimenti di cui all'art. 14, comma 3, lett. a) e b) della L.R. 9/2010.
- 7) Agli esiti delle verifiche e diffide di cui ai superiori commi 6) lettera a) e comma 7) si procederà con la nomina di Commissari Straordinari in conformità all'art. 14, comma 1, 2 e 4 della L.R. 9/2010. In relazione al comma 6 lettera b) si provvederà alla nomina di Commissari ad Acta ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 7/2011.
- 8) I commissari straordinari nominati ex art. 14 della L.R. n. 9/2010, ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza nonché delle attività previste dalla Legge regionale n. 9/2010, potranno avvalersi - in deroga all'art. 7, comma 9 della Legge regionale n. 9/2010 - delle professionalità del personale dipendente delle società e consorzi d'ambito esistenti, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento di dette funzioni e, comunque, entro i limiti temporali del definitivo passaggio di detto personale nella SRR. Detto passaggio deve essere svolto nell'osservanza delle procedure di informazione e consultazione delle organizzazioni sindacali nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
- 9) Per specifiche attività tecnico-amministrative, i commissari straordinari delle SRR, ai fini dello svolgimento del loro mandato e in presenza di comprovate esigenze, possono stipulare convenzioni con altre Pubbliche Amministrazioni e con società a totale partecipazione pubblica al fine dell'utilizzo di personale dipendente avente comprovata esperienza e competenza, in applicazione al principio di leale collaborazione fra Enti.
- 10) I Commissari straordinari, in caso di passaggio di gestione al nuovo soggetto gestore affidatario del servizio, dovranno vigilare, ed eventualmente in caso di violazione, segnalare all'Autorità competente, il rispetto di quanto previsto in materia di personale dalla L.R. n. 9/2010 e dall'art. 202, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006.
- 11) Al fine di monitorare, migliorare e potenziare il servizio di raccolta differenziata in ogni Comune, la dotazione organica delle SRR potrà prevedere che il personale tecnico e amministrativo necessario al funzionamento dei comuni eventualmente costituiti in ARO ai sensi dell'art. 5 comma 2-ter della L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii. venga utilizzato dagli stessi Enti locali per i servizi di cui al presente comma. Tale personale rimane in carico alle SRR e può essere trasferito al Comune, tramite apposito protocollo d'intesa, per attività connesse alla stessa SRR (controllo e gestione servizio, definizione

Ordinanza n. 2/Rif/2018

Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Restera parziale ex art. 191 comma 4 del D. Lgs. 152/2006 delle Ordinanze 14/Rif del 1 dicembre 2017 e 15/Rif del 1 dicembre 2017. Disposizioni per l'incremento della Raccolta differenziata.

tariffa, monitoraggio raccolta differenziata e servizi) per le finalità di cui all'art. 8 della L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii..

- 12) Gli oneri per il personale tecnico-amministrativo utilizzato per il funzionamento delle S.R.R. e per il personale utilizzato presso i comuni soci secondo quanto disciplinato al precedente comma, parzialmente o per l'intero orario contrattuale, vengono riconosciuti dal Comune alla SRR e da questa al dipendente sulla base dell'effettivo utilizzo da parte dell'Ente locale e dovranno trovare copertura finanziaria nella quota di piano economico-finanziario del servizio di gestione integrata dei rifiuti ai sensi del comma 2, lett. c) dell'art. 4 della legge della Regione Siciliana n. 9/2010.

Articolo 3

(Garanzia della continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti)

- 1) I commissari straordinari delle SRR "Ragusa Provincia", "Palermo Area Metropolitana", "Palermo Provincia Est" nonché quelli nominati per i compiti e le funzioni di cui agli art. 1 comma 2 (SRR Messina Area Metropolitana), art. 14 comma 2 (SRR Agrigento Provincia Est), art. 15 comma 2 (SRR Agrigento Provincia Ovest) del Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 526/2017 e art. 1 comma 2 (SRR Enna Provincia) del D.P. n. 511/2018, devono garantire per il periodo necessario e, comunque, non oltre il termine di durata della presente Ordinanza (31 maggio 2018) di cui all'art. 2 comma 1, la continuità del servizio di gestione integrata nei comuni afferenti la SRR, in deroga ai termini di cui all'art. 19 comma 2-bis della Legge regionale n. 9/2010 e secondo i termini e le modalità disciplinate nel relativo decreto di nomina del Presidente della Regione Siciliana, al fine di garantire la prosecuzione del servizio di gestione dei rifiuti nell'intero territorio regionale ed evitare il determinarsi di crisi igienico-sanitarie.
- 2) Il commissario straordinario, nell'espletamento della propria attività, potrà avvalersi delle strutture e degli organi in atto esistenti ovvero delle risorse umane, strumentali e del legale rappresentante delle società e consorzi d'ambito esistenti, sino al loro definitivo passaggio nelle SRR. Ove, in fase di attuazione della presente ordinanza, fosse inesistente o insufficiente la struttura tecnico-amministrativa delle società e consorzi d'ambito esistenti, il Commissario Straordinario potrà attivare le procedure di cui al precedente articolo 2, comma 9.
- 3) Il commissario straordinario, al fine di garantire la continuità del servizio, acquisisce l'intera struttura organizzativa della società o consorzio d'ambito che dovrà essere mantenuta inalterata sia per le autorizzazioni, per i mezzi, le attrezzature, ecc. nonché per il personale e l'organizzazione tecnica amministrativa al fine di evitare vuoti organizzativi e gestionali determinando al contempo possibili interruzioni di pubblico servizio.
- 4) Nei territori d'ambito in cui sono cessati i commissariamenti o cesseranno nei tempi e nei modi sopra previsti, in deroga alle modalità e procedure di cui all'art. 6 della Legge Regionale n. 7 /2011 ed ai termini di diffida, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti provvede alla nomina di Commissari ad Acta, in caso di necessità ed urgenza, al fine di consentire l'adempimento di quanto disposto con la presente Ordinanza.
- 5) Al fine di evitare interruzione del pubblico servizio di gestione integrata dei rifiuti, delle attività connesse alla gestione commissariale, nonché a quelle di funzionamento tecnico-amministrativo delle SRR, per gli interventi sostitutivi regionali finalizzati al recupero delle somme dovute dai Comuni per le citate attività, i Commissari Straordinari sono onerati di trasmettere al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, entro il 15 marzo 2018, un prospetto della situazione debitoria distinta per singolo Ente locale nei confronti sia della SRR, sia della Società d'Ambito in liquidazione - Gestione Commissariale.

Ordinanza n. 2/Rif/2018

Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Reitera parziale ex art. 191 comma 4 del D. Lgs. 152/2006 delle Ordinanze 14/Rif del 1 dicembre 2017 e 15/Rif del 1 dicembre 2017. Disposizioni per l'incremento della Raccolta differenziata.

- 6) Sulla base del prospetto di cui al comma precedente, si procederà, anche in deroga ai termini e alle procedure di diffida nei confronti degli Enti locali inadempienti, alla nomina di Commissari ad Acta ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n.7/2011.
- 7) Gli effetti dei decreti del Presidente della Regione Siciliana n. 526 del 9 marzo 2017 e n. 511 del 16 gennaio 2018 sono reiterati sino a successivo decreto del Presidente della Regione Siciliana; ciò nei limiti dei termini di efficacia del commissariamento previsti nel presente provvedimento.

Articolo 4

(Misure urgenti e straordinarie per incrementare la raccolta differenziata nel territorio della Regione Siciliana)

- 1) Al fine di attivare ogni azione utile all'incremento delle percentuali di raccolta differenziata ed esercitare le attività di controllo finalizzate alla verifica del raggiungimento degli obiettivi quantitativi e qualitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori, i Comuni dovranno esercitare pienamente le competenze di cui all'art. 4 della L.R. n. 9/2010 e valutare la possibilità di assegnare in via prioritaria il Corpo di Polizia Municipale al controllo del servizio di raccolta differenziata e dei fenomeni di abbandono dei rifiuti, avvalendosi altresì della collaborazione di ispettori ambientali volontari idoneamente formati.
- 2) I Comuni dovranno trasmettere entro il 31.03.2018 al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti le seguenti informazioni relative a:
 - a. lo stato di attuazione del piano ARO o altre modalità previste per la gestione del servizio rifiuti;
 - b. il gestore del servizio e le modalità di affidamento e di gestione del servizio per ogni zona (porta a porta, raccolta di prossimità, cassonetti, etc.);
 - c. le convenzioni stipulate con i consorzi di filiera, i contributi maturati, quelli fatturati e quelli effettivamente introitati dai vari Consorzi di filiera del CONAI e/o da terzi;
 - d. l'elenco delle piattaforme convenzionate per il conferimento dei materiali riciclabili e costi del conferimento dei singoli materiali;
 - e. i controlli svolti sul servizio e le penali applicate;
 - f. Piano economico-finanziario della TARI degli anni 2015/2016/2017 e il grado di riscossione degli ultimi cinque anni della Tari/Tarsu, specificando le percentuali per le utenze domestiche e non domestiche.
- 3) I Sindaci dei comuni che non svolgono un efficace servizio di Raccolta differenziata e conseguono basse percentuali di R.D. inferiori alle percentuali minime di legge del 65%, sono obbligati entro il 31 marzo 2018 a valutare e ad attivare ogni azione utile, anche ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs n. 152/2006 e degli artt. 52 e 54 del TUEL, per incrementare le percentuali di raccolta differenziata per esempio variando, nella ricorrenza della fattispecie, le modalità di raccolta, con passaggio a quelle di tipo domiciliare porta a porta, dismettendo i cassonetti stradali e attivando centri comunali di raccolta;
- 4) Tutti i Comuni, dovranno avviare entro il 31 marzo 2018 specifici interventi riguardanti l'incremento delle percentuali di raccolta differenziata di specifiche tipologie di rifiuti facilmente intercettabili quali ad esempio:
 - raccolta della frazione organica e degli imballaggi in carta/cartone presso i mercati all'ingrosso, mercati settimanali e presso tutte le utenze non domestiche;
 - raccolta degli sfalci di potatura del verde pubblico e privato, con individuazione di apposita area del territorio comunale dedicata; controlli della Polizia Municipale e divieto espresso di smaltirli

Ordinanza n. 2/Rif/2018

Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Reitera parziale ex art. 191 comma 4 del D. Lgs. 152/2006 delle Ordinanze 14/Rif del 1 dicembre 2017 e 15/Rif del 1 dicembre 2017. Disposizioni per l'incremento della Raccolta differenziata.



in discarica con controlli a campione anche in fase di conferimento diretto da parte dei cittadini al servizio pubblico;

- raccolta dedicata per i rifiuti ingombranti e pericolosi, con particolare attenzione alla frazione del legno con divieto di conferimento in discarica e con controlli a campione anche in fase di conferimento diretto da parte dei cittadini al servizio pubblico.

Articolo 5

(Ulteriori disposizioni)

- 1) Le Società e i consorzi d'ambito posti in liquidazione, titolari di autorizzazioni di impianti non più in esercizio per i quali sono previste per legge somme in accantonamento (recuperi ambientali, polizze, gestioni post-operative, ecc.), dovranno trasmettere, entro il 31 marzo 2018, al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti un prospetto riepilogativo delle risorse economiche previste nei relativi piani economico-finanziari di ciascun impianto e posti a garanzia degli adempimenti di legge.
- 2) I Comuni già titolari di gestione di impianti non più in esercizio aventi l'obbligo di accantonare somme durante il periodo di gestione operativa (recuperi ambientali, polizze, gestioni post-operative, ecc.) dovranno trasmettere, entro il 31 marzo 2018, al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti un prospetto riepilogativo delle risorse economiche previste nei relativi piani economico-finanziari di ciascun impianto e accantonate durante il periodo di rispettiva gestione a garanzia degli adempimenti di legge.

Articolo 6

(Altri adempimenti straordinari)

- 1) Considerata la grave carenza impiantistica, al fine di conseguire le finalità della presente ordinanza, il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, l'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente, l'ARPA Sicilia, le ASP, i liberi Consorzi dei Comuni e le Città metropolitane e tutti gli altri organi ed uffici preposti a dare pareri e rilasciare nullaosta daranno priorità alle procedure per il rilascio di nuove autorizzazioni, rinnovi e/o modifiche relative a impianti di pretrattamento (tritovagliatura, recupero e biostabilizzazione) di rifiuti urbani indifferenziati, fissi e/o mobili, smaltimento finale e impianti di trattamento della frazione differenziata ed organica in particolare.
- 2) L'ARPA Sicilia, le ASP, le Città Metropolitane e i Liberi Consorzi Comunali assicurano il supporto per le attività di monitoraggio ed elaborazione dei dati sui rifiuti e per l'assistenza specialistica per la definizione di scenari e azioni operative finalizzate alla più efficace attuazione della presente ordinanza.

DISPONE

La comunicazione della presente ordinanza con effetto di notifica:

- al Presidente del Consiglio dei Ministri;
- al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- al Presidente dell'ANAC — Autorità Nazionale Anti Corruzione;
- al Ministro della Salute;
- al Ministro delle Attività produttive;
- al Ministro dell'Economia;

Ordinanza n. 2/Rif/2018

Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Reitera parziale ex art. 191 comma 4 del D. Lgs. 152/2006 delle Ordinanze 14/Rif del 1 dicembre 2017 e 15/Rif del 1 dicembre 2017. Disposizioni per l'incremento della Raccolta differenziata.

- al Capo della Protezione Civile Nazionale;
- alle Prefetture della Regione Siciliana;
- all'Assessore Regionale delle Autonomie locali;
- all'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- alla Direzione Generale dell'ARPA con effetto di notifica anche per tutte le Strutture Territoriali;
- alle ASP di tutte le Province;
- alle Città Metropolitane e a tutti i Liberi Consorzi Comunali della Regione Siciliana, con onere di notificarlo ai Comuni afferenti al rispettivo Ambito Territoriale;
- alle Società e Consorzi d'ambito, con effetto di notifica ai Comuni afferenti il rispettivo Ambito Territoriale;
- alle S.R.R. costituite nel territorio della Regione Siciliana;
- alle CCIAA del territorio regionale;
- ai Gestori IPPC Sicala Trasporti s.r.l., Catanzaro Costruzioni s.r.l., Trapani Servizi S.p.A., ATO Ambiente CL2; ATO RAGUSA Ambiente S.p.A., RAP S.p.A., ATO PA6 Alte Madonie Ambiente S.p.A.; SOGEIR S.p.A.; Ecoambiente Italia S.p.A., OikosSpA;
- a tutti gli altri Enti coinvolti dagli effetti della presente ordinanza.


La pubblicazione sul sito *web* del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha in ogni caso valore di notifica legale.

RENDE NOTO

che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.



Il Presidente
MUSUMECI



Ordinanza n. 2/Rif/2018

Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Reitera parziale ex art. 191 comma 4 del D. Lgs. 152/2006 delle Ordinanze 14/Rif del 1 dicembre 2017 e 15/Rif del 1 dicembre 2017. Disposizioni per l'incremento della Raccolta differenziata.

